

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2022 il mese di Ottobre il giorno 20 in Napoli, presso la sede sociale in via Nuova Poggioreale, 160/C sono presenti i seguenti signori:

1. Ascione Anna nata a Napoli il 16/06/1955 residente a San Giorgio a Cremano (Na) cap 80046 in via Alessandro Manzoni, 106 codice fiscale SCNNNA55H56F8390
2. Scala Marinella nata a Napoli il 14/10/1957 residente a Napoli in via Gesù e Maria, 7 - codice fiscale SCLMNL57R54F839V
3. Aurora Margherita nata a Volla (Na) il 25/12/1971 residente a Napoli cap 80147 in via Angelo Camillo De Meis, 585/23 codice fiscale RRAMGH71T65M115H
4. Oropallo Francesco nato a Napoli il 25/05/1981 residente a Somma Vesuviana (Na) cap 80049 in via Bosco, 73 C codice fiscale RPLFNC81E25F839Q
5. Albanese Nicola nato a Napoli il 17/09/1961 residente a Pozzuoli cap 80078 in via Tommaso Pollice, 5 codice fiscale LBNNLC61P17F839J
6. Felaco Filippo nato a Calvizzano (Na) il 26/02/1961 residente a Torre Del Greco (Na) cap 80059 in via Campi Flegrei codice fiscale FLCFPP61B26B452B
7. Consorzio GESCO con sede legale a Napoli in via Vicinale Santa Maria Del Pianto, 36 Centro Polifunzionale Torre 1, P. Iva 06317480637, qui rappresentato dal consigliere di Amministrazione Alessandro Vasquez nato a Napoli il 27/07/1971 codice fiscale VSQLSN71L27F839D, con verbale del 05/08/2021 vengono attribuiti poteri di firma in forma disgiunta di contratti e convenzioni con committenti di servizi anche se trattasi di Enti Pubblici, costituire ove necessario ATI ovvero ATS, per la realizzazione delle gare d'appalto aggiudicate o dei progetti finanziati, sia quale mandante o quale mandatario e predisporre i relativi atti.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

Oltre il Giardino APS - ETS

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



ART. 2 L' APS ha sede legale in: Napoli, Via Nuova Poggioreale, 160/C ;

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo;

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata;
- Lo scopo principale che l'Associazione intende perseguire è quello dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- Potrà svolgere attività di collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. Potrà stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Cooperative, Enti Pubblici o Terzi, in genere;
- Promuovere la cultura del Verde;
- Svolgere attività di volontariato finalizzate alla rigenerazione e al ripristino del verde urbano attraverso pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, piantumazione;
- Svolge attività di coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini nelle aree di intervento;
- Svolge attività di coinvolgimento e sensibilizzazione delle realtà istituzionali, locali e centrali, nella realizzazione di quanto previsto dal presente statuto;
- Svolgere attività di commercializzazione attraverso la trasformazione e il confezionamento di prodotti e manufatti;
- Conduzione terreni agricoli acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato, ecc. mediante coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche, con tecniche che rispettano l'ambiente;
- Organizzare e promuovere mostre, eventi, fiere, corsi di formazione per la diffusione dello scopo sociale dell'Associazione e la valorizzazione del territorio su cui opera;

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI



ASL NAPOLI

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI



- Favorire esperienze di empowerment relative alle attività dell'Associazione di soggetti provenienti anche da aree di marginalità sociale;
- Promuovere attività laboratoriali;
- Svolgere tutte le azioni volte a sensibilizzare sulle tematiche dell'Associazione e reperire fondi;
- Promuovere attività di autofinanziamento;
- Promuovere scambi con altre realtà che perseguono il medesimo scopo;
- Attivare reti sociali;

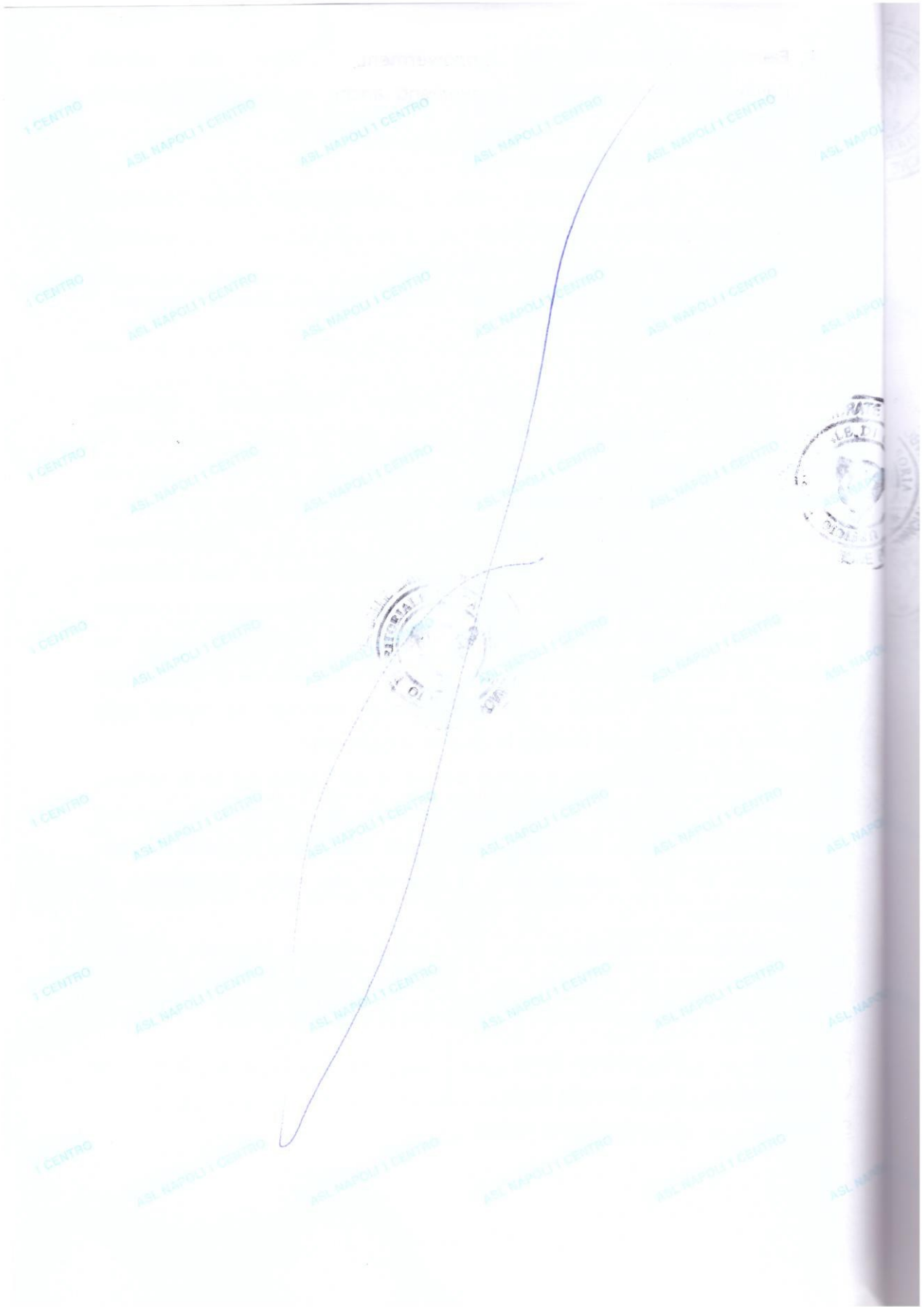
(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Ascione Anna
Vice Presidente	Sig. Marinella Scala
Segretario	Sig. Margherita Aurora



ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

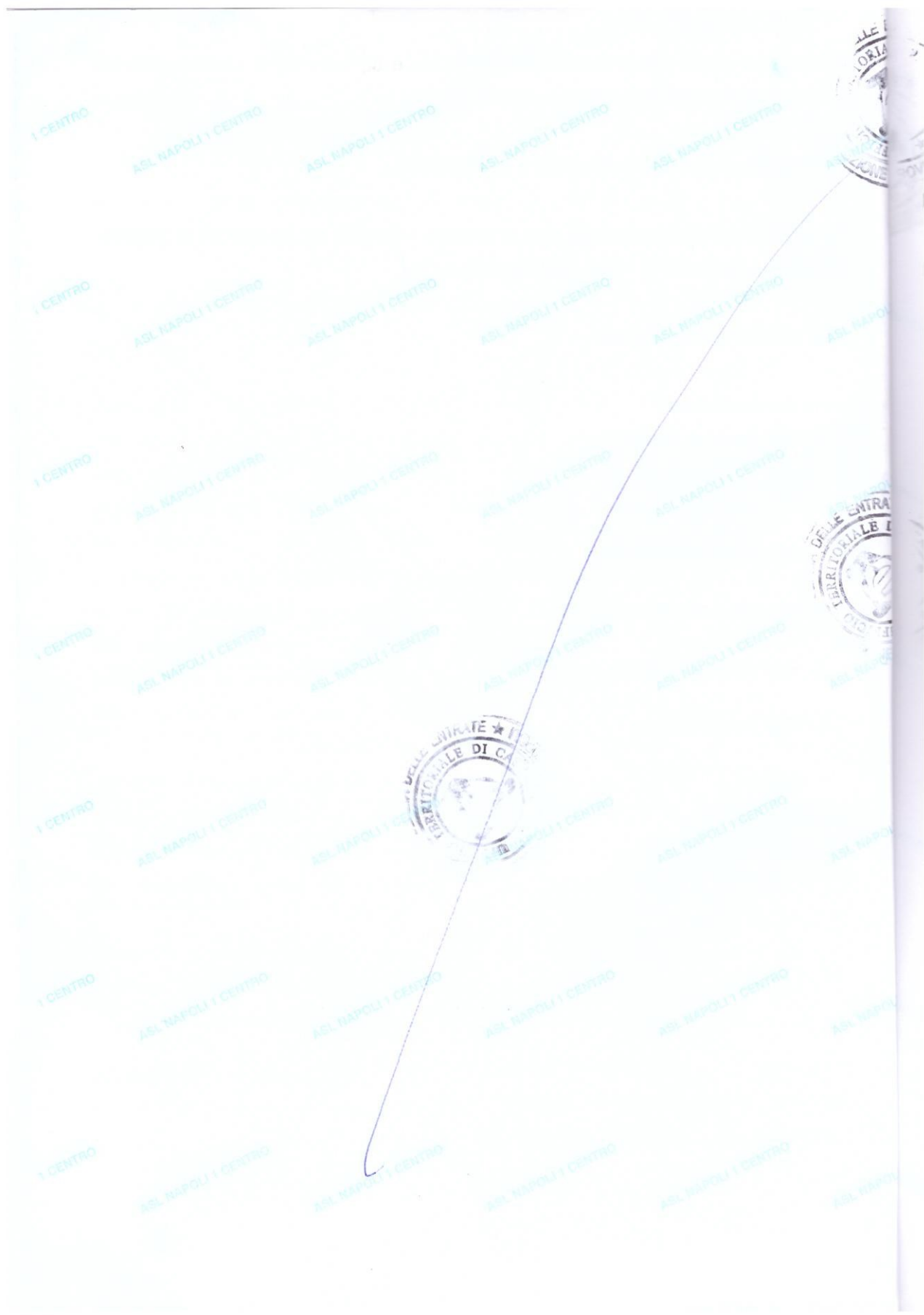
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

1. Sig. Ascione Anna
2. Sig. Marinella Scala
3. Sig. Aurora Margherita
4. Sig. Oropallo Francesco
5. Sig. Albanese Nicola
6. Sig. Felaco Filippo
7. Gesco

Napoli, 20 Ottobre 2022





Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

1. Sig.ra Ascione Anna; Anna Ascione
2. Sig.ra Marinella Scala; Marinella Scala
3. Sig. Oropallo Francesco; Francesco Oropallo
4. Sig. Albanese Nicola; Nicola Albanese
5. Sig. Filippo Felaco; Filippo Felaco
6. Sig.ra Aurora Margherita; Aurora Margherita
7. Consorzio Gesco, Alessandro Vasquez; Alessandro Vasquez

Napoli, 20 Ottobre 2022



Atto registrato n. 178/3 add. 9-2-2023
Importo versato € 392,00

Per il Direttore Provinciale
Assistente Sociale
Giuseppe LANZANO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Oltre il Giardino APS - ETS



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Oltre il Giardino APS - ETS"

assume la forma giuridica di associazione con l'acronimo APS, "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Nuova Poggioreale 160/C nel comune di Napoli.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata;
- Lo scopo principale che l'Associazione intende perseguire è quello dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana, alla cittadinanza attiva e all'integrazione sociale dei cittadini;
- Potrà svolgere attività di collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. Potrà stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Cooperative, Enti Pubblici o Terzi, in genere;



Promuove la cultura del Verde;

Svolge attività di volontariato finalizzate alla rigenerazione e al ripristino del verde urbano attraverso pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, piantumazione;

- Svolge attività di coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini nelle aree di intervento
- Svolge attività di coinvolgimento e sensibilizzazione delle realtà istituzionali, locali e centrali, nella realizzazione di quanto previsto dal presente statuto;
- Svolge attività di commercializzazione attraverso la trasformazione e il confezionamento di prodotti e manufatti;
- Può condurre terreni agricoli acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato, ecc. mediante coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche, con tecniche che rispettano l'ambiente;
- Organizza e promuove mostre, eventi, fiere, corsi di formazione per la diffusione dello scopo sociale dell'Associazione e la valorizzazione del territorio su cui opera;
- Favorisce esperienze di empowerment relative alle attività dell'Associazione di soggetti provenienti anche da aree di marginalità sociale;
- Promuove attività laboratoriali;
- Svolge tutte le azioni volte a sensibilizzare sulle tematiche dell'Associazione e reperire fondi;
- Promuove attività di autofinanziamento;
- Promuove scambi con altre realtà che perseguono il medesimo scopo;
- Attivare reti sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 (Ammissione)

soci fondatori - volontari - finanziatori

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

ASL NAPOLI 1 CENTRO



In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
-

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La
L'
an
L'
da
as
co
L'
da

S



La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail whatsapp spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



L'asse
metà
qualun

L'asse

E' am
verific

Nelle c
gli am

L'asse
degli a
la liqu
associ

L'orga
indiriz
revoca

L'orga
eletti

Dura i

L'orga
comp
quand

Si app
l'artico

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti più volte.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'or
cul
In



Il
po
o s
Il
da

Il
l'a
Il
m
Al
l'e
Il
ar
in
Il
im

L
e
no
M
U

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti
esam
richi

Le ri

-
-
-
-
-
-



I ber
ed i

I be
dell'a
e pu

L'ass
nonc
117/
prov
dell'a

Il bil
media
e de
dell'a

Il bi
ordin
pres

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



E' n

Le
all'a
ne
qua

Cop

L'as
dal
I ra
reg

Gli
info

Per
val
sol

L'a
cor

In
di
dal





ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Pe
m



ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

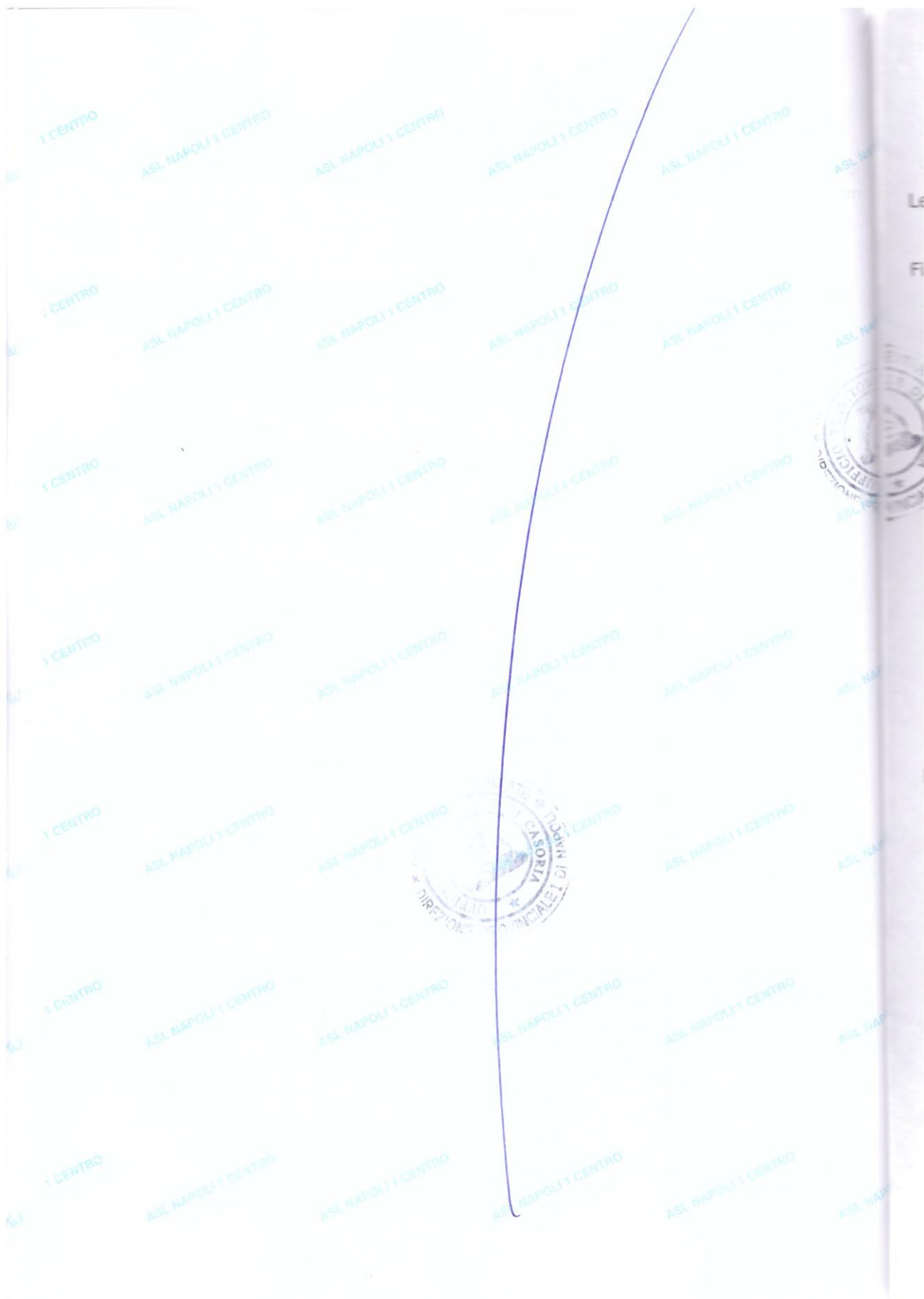
Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

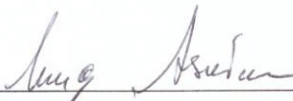
L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



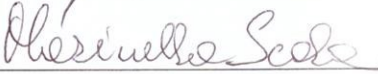
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

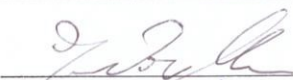
1. Sig.ra Ascione Anna;



2. Sig.ra Marinella Scala;



3. Sig. Oropallo Francesco;



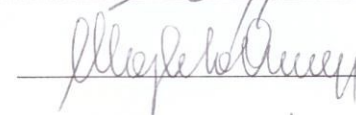
4. Sig. Albanese Nicola;



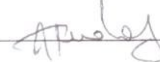
5. Sig. Filippo Felaco;



6. Sig.ra Aurora Margherita;



7. Consorzio Gesco, Alessandro Vasquez;



Napoli, 20 Ottobre 2022

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL NAPOLI 1 CENTRO

